



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

Prot. 1051.U del 09.04.2020

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Ai Sigg. tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcellona P.G.
Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l. sua sede
Al Responsabile della Coop Service F.M. Soc. Coop. sua sede
Al Responsabile della Carpa Servizi Soc. Coop. sua sede

Al Responsabile di Astalegale.net s.p.a.

Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di BARCELLONA P.G.
Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di MILAZZO
Al Sig. Dirigente del Commissariato P.S. di BARCELLONA P.G.
Al Sig. Dirigente del Commissariato P.S. di MILAZZO
Al Sig. Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di BARCELLONA P.G.
Al Sig. Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di LIPARI
Al Sig. Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di MILAZZO

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di BARCELLONA P.G.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di MESSINA

Al Sindaco di Novara di Sicilia

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 24

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Attuazione d.l. 17/03/2020 n. 18

Visto il decreto n. 18 del 18/03/2020;

visto il d.l. 02/03/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 18/2020, che ha sostituito il d.l. 08/03/2020 n. 11, mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/04/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al 30/06/2020;

visto l'art. 36 d.l. 23/2020, pubblicato sulla G.U. del 8/4/2020, che ha modificato il d.l. 18/2020, differendo il termine del 15/4/2020 al 11/05/2020;

visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;

vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 12/03/2020 in materia di attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;

viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26/03/2020;

visto il protocollo stipulato in data 30/03/2020 con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. e la Camera penale di Barcellona P.G.;

visti gli esiti della riunione tenutasi in Corte d'Appello;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 18/2020 *dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto*

sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

rilevato che mediante gli artt. 9 e 10 dl 23/2020 (che si allegano al presente in copia) sono dettate norme in materia di procedure concorsuali;

ritenuto che, mediante il presente devono essere sostituiti i decreti nn. 18 del 18/03/2020 e 19 del 20/3/2020

DISPONE

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 9/3/2020 ED IL 11/05/2020

1) attività giurisdizionale

(criteri generali)

visto l'art. 83 d.l. 18/2020

1.1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti a orario**, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso **sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata;**

1.2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche solo ai fini del rinvio, sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.; per ciascun procedimento saranno ammessi in aula **unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa** dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; **è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza;** le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

1.3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate **gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza**, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. **I Consigli dell'Ordine** cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

visto l'art. 83 c. 11 d.l. 18/2020

1.4) nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito **unicamente il deposito telematico degli atti** ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, **non sarà accettato il deposito cartaceo**; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

(udienze civili)

visto l'art. 83 c. 1 e c. 3 n. 1) d.l. 18/2020

1.5) tutte le **udienze civili** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) nel periodo sopra indicato, **con esclusione di quelle di seguito specificate**, sono differite d'ufficio **a data successiva al 30/06/2020**;

1.6) ai fini di cui sopra, nell'ambito dei **procedimenti civili**, il giudice provvederà d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

1.7) **non saranno soggetti al rinvio di cui al punto 1.5), salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione**, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) *cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*, per tali dovendosi intendere, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere;

b) verranno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti in pendenza di domanda di separazione e quelle finalizzate al tentativo di conciliazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale; le udienze relative a procedimenti in materia di separazione o divorzio ove sia richiesta la modifica dei provvedimenti provvisori in materia di assegno di mantenimento o affidamento della prole;

c) procedimenti *cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona* (dai quali, dunque, devono ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, ivi compresi i giudizi possessori, i procedimenti per convalida di sfratto);

d) **altri procedimenti cautelari**, in quanto non debba procedersi ad attività istruttoria concernente l'esame di parti o informatori, **sempre che sia possibile la loro trattazione ai**

sensi del punto 1.8);

e) procedimenti in materia di licenziamenti, limitatamente alla fase sommaria, e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano rappresentate ragioni di salute (es. ex l. 10492) e tutti i procedimenti ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori con riferimento alla fase sommaria;

f) *procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;*

g) *procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente, interruzione volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione provvisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati;*

h) *procedimenti azionati ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c., diversi da quelli di cui al punto c), qualora questi abbiano ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute, sempre che la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata chiaramente rappresentata in ricorso;*

i) *ricorsi per ATP in materia civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;*

l) *ricorsi per ATP in materia previdenziale, nei casi ritenuti il giudice procedente li reputi urgenti o, comunque, non ragionevolmente differibili, i quali, nel limite numerico di volta in volta ritenuto congruo dal giudice, saranno trattati con le modalità di cui al punto 1.8) indipendentemente dalla data di intervento dell'ente convenuto; in tali casi, ove convenuto sia l'INPS, l'avviso di trattazione con modalità telematiche verrà inoltrato anche all'INPS, ancorchè non costituito, con specifica indicazione dei termini per il deposito della memoria di costituzione coerente con quello per il deposito di note conclusive. La eventuale nomina del consulente sarà operata fuori udienza ed il giuramento dello stesso sarà differito al momento del deposito della relazione;*

m) *altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, nei termini di cui all'art. 1 n. 2) ultimo inciso del d.l. cit., quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti, oppure quando ritenuti non differibili dal giudice e ne sia possibile la trattazione ai sensi del punto 1.8); in tali procedimenti devono ritenersi rientrare quelli in materia di opposizione all'esecuzione, quando l'eventuale istanza di sospensione fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti*

già fissata entro la data del 15/6/2020;

visto l'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020

(udienza virtuale)

1.8) **in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio** secondo i superiori criteri, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e se consentito il rito telematico per lo specifico ufficio, **l'udienza sarà celebrata virtualmente**, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione, fuori udienza del provvedimento, del giudice;

1.9) nell'ipotesi di cui al superiore punto, **il giudice darà avviso alle parti della trattazione virtuale, almeno cinque giorni prima dell'udienza**, con invito a depositare note telematiche almeno **entro le ore 9,00 di due giorni lavorativi antecedenti l'udienza**, onde consentire alle cancellerie la corretta acquisizione dei documenti informatici e la relativa messa in visione al giudice;

1.10) ai fini del superiore punto le note che i procuratori invieranno telematicamente **non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 14**. Note di maggiore estensione non saranno prese in considerazione. Le note dovranno esplicitamente e univocamente precisare se si insiste in tutte o in alcune delle domande proposte con il ricorso o con l'atto di costituzione. Per le parti ancora non costituite alla data dell'avviso del giudice, la eventuale costituzione tardiva, ferme restando le decadenze maturate, tiene il luogo delle note conclusive.

visto l'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 18/2020

(udienza a distanza)

1.11) in tutti i casi in cui l'udienza non sia soggetta a rinvio e non possa procedersi mediante udienza virtuale come sopra descritta, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la stessa potrà essere tenuta **mediante collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

1.12) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice comunicherà, mediante deposito in Consolle, **almeno 24 ore prima**, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento, **inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema**, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire

all'udienza.

1.13) all'udienza di cui al punto 1.12) il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

(attività in tema di procedimenti concorsuali e di esecuzione)

1.14) **le udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 11 maggio 2020** saranno differite a data successiva e prudenzialmente prossima al 11/5/2020, con esclusione di quelle procedure **che rivestano carattere di urgenza** (anche previa specifica istanza della parte interessata), perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legge fall. o si stia consolidando una ipoteca. A tal fine il giudice procederà al differimento d'ufficio e fuori udienza.

1.15) **le udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore e le verifiche dei crediti** fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 11 maggio 2020 saranno differite d'ufficio ad epoca successiva al 11 maggio 2020;

1.16) **gli accessi presso i cespiti del fallito e presso i cespiti staggiti ad opera del custode o del delegato alla vendita sono sospesi fino al 11/5/2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- a. Esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- b. pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- c. verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- d. inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

1.17) i curatori fallimentari sono esonerati **dall'interrogatorio del fallito**, salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice;

(attività in materia di vendite giudiziarie)

1.18) **gli esperimenti di vendita da fissare**, saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020; le udienze di cui all'art. 569 c.p.c. per **l'autorizzazione alla vendita** saranno fissate in data successiva al 1 giugno 2020; quelle già fissate saranno differite ad epoca successiva al 1/6/2020;

1.19) **l'esperto stimatore** è sollevato fino al 11/5/2020 dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito o acquisito alla massa fallimentare, salvo

casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore, del delegato o del custode; i termini per il deposito ed invio della perizia, conseguentemente, sono da intendersi sospesi fino al 31/05/2020;

1.20) le **vendite già fissate fino al 30/5/2020, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta non sia già scaduto**, sono sospese; in relazione a tali procedure, fino al 11 maggio 2020, sono sospesi gli **accessi al cespite** in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene;

1.21) conseguentemente, il curatore e il delegato alla vendita, previa intesa con il giudice procedente, fisserà il nuovo termine di scadenza successivo al 30 maggio 2020, dandone tempestivo avviso agli utenti tramite pubblicazione sui siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;

1.22) in tali casi

- 1) il curatore o il delegato daranno avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che, pubblicamente, sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino **al 11 maggio 2020** non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori ed i delegati comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

1.23) relativamente alle vendite **già fissate, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta sia già scaduto**, le operazioni di apertura delle buste e gli adempimenti connessi sono rinviati a data successiva **al 11 maggio 2020**;

1.24) le udienze relative all'approvazione del **progetto di distribuzione** sono differite d'ufficio ad epoca successiva al 11 maggio 2020; quindi si terranno senza la presenza delle parti. In tali casi il giudice procedente avviserà le parti dell'udienza, fissando un termine per il deposito telematico di eventuali osservazioni, con la precisazione che in mancanza di osservazioni il progetto di riparto si intenderà approvato.

1.25) tutte le **attività di liberazione** sono sospese fino al 11 maggio 2020, salvo la sussistenza di comprovate condizioni di urgenza e, in generale: quando sussista pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; quando sussista concreto pericolo di attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

(attività peritali)

1.26) in tutti i casi in cui sia stato conferito incarico di consulenza, comprese le ipotesi di ATP in materia previdenziale, **le operazioni peritali** che implicino visite mediche, accesso a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, **sono sospese fino al 11 maggio 2020**, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza.

(giuramento di tutori e amministratori di sostegno)

1.27) le udienze per il giuramento di tutori e amministratori di sostegno sono differite d'ufficio a data successiva al 11/05/2020.

(udienze penali)

visto l'art. 83 c. 1 e 3 n. 2) d.l. 18/20

1.28) **le udienze dei procedimenti penali pendenti fino al 11/5/2020** presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), **con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 30/06/2020;**

1.29) allo scopo di evitare inutili udienze con conseguenti rischi di assembramento o contatti, i **Consigli dell'Ordine degli Avvocati** del Distretto vorranno valutare l'opportunità di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio (anche temporanea, fino al 15/7/2020) presso il proprio studio dei propri assistiti, depositando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale;

1.30) allo scopo di evitare inutili udienze, con conseguenti rischi di assembramento o contatti, con riferimento alle udienze che dovranno essere tenute ai soli fini del rinvio, **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.** valuterà l'opportunità di individuare uno o più avvocati che intervengano in udienza, **eventualmente in sostituzione dei difensori titolari**, al solo scopo di garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti;

1.31) ai fini di cui ai punti precedenti, nell'ambito di tutti i procedimenti penali, siano essi pendenti dinanzi al Gip/Gup, al Tribunale o al Giudice di Pace, le udienze sono differite d'ufficio, fuori udienza, dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal giudice monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare, dal Gip o dal Giudice di Pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC)**, con congruo anticipo, **ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti**, ai sensi dell'art. 2-bis d.l. 9/2020, nonché al pubblico ministero, nonché, con modalità ordinarie, alle persone offese che risultino prive di difensore; a tale fine, ai sensi

dell'art. 2-bis d.l. 9/2020 gli Uffici del Giudice di Pace sono senz'altro autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

1.32) **non saranno soggetti al rinvio di cui al punto precedente, salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte e/o dal suo procuratore,** le seguenti tipologie di procedimenti:

- a. *procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;*
- b. *procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativamente ai quali, entro il 11/11/2020 dovesse venire a scadenza l'efficacia della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p.;*
- c. *procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;*
- d. *nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti procedimenti:*
 - *a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
 - *a carico di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza relativamente ai fatti per cui si procede;*

con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione, la quale dovrà pervenire almeno due giorni prima della data fissata per il procedimento; in caso di mancata risposta nei termini fissati, il procedimento sarà differito con le modalità sopra descritte; la traduzione dei detenuti verrà disposta, salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza;

- e. *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente*

1.33) in tutti i casi in cui si debba tenere l'udienza penale, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva **comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri** perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze;

(partecipazione a distanza)

visto l'art. 83 comma 12 d.l. 18/2020

1.34) in tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto

riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante **videoconferenze o collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito.

1.35) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice darà tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità di svolgimento dell'udienza;

1.36) ai fini di quanto sopra la **Direzione della Casa Circondariale di Barcellona P.G.** e della **Casa Circondariale di Messina** vorranno allestire idoneo locale, munito di **postazione PC dotata di webcam e microfono** e, possibilmente, dello specifico **applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero**, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza; altrettanto vorranno fare i **Commissariati di Milazzo e Barcellona P.G.**, i **Comandi Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G. e Milazzo**, i **Comandi Stazione Carabinieri del Circondario**, le **Tenenze della Guardia di Finanza di Barcellona P.G. e Lipari**, il **Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo**.

visto il protocollo sottoscritto in data 30/03/2020 in materia di udienze penali
fino al 11/05/2020

1.37) Le udienze penali di cui all'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, salvo quanto appresso precisato, si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).

I giudizi direttissimi successivi alla convalida ed alla applicazione di misura cautelare saranno celebrati solo nella ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b), n. 2 DL 18/20 e, laddove sia stata applicata misura custodiale, saranno celebrati tramite i collegamenti audiovisivi da remoto indicati al comma precedente. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, in caso di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie.

1.38) Gli interrogatori di garanzia e le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato o del fermo, svolte ai sensi dell'art. 391 cpp, nel caso in cui l'indagato sia sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere si svolgono sempre utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (avvocati).

Nella ipotesi in cui l'indagato sia soggetto alla misura degli arresti domiciliari o a misura personale non custodiale, ovvero nel caso in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 cpp, ai sensi del quinto comma dell'art. 386 cpp, l'udienza o l'interrogatorio si svolgeranno secondo le disposizioni ordinarie

1.39) Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di cui all'art. 558 cpp si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).

Nella ipotesi in cui l'arrestato sia stato condotto in carcere o, ai sensi dell'art. 558 commi 4bis e 4 ter cpp, in una struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, presso la quale è stata attivata saletta per il collegamento a distanza, il giudizio di convalida sarà celebrato tramite i collegamenti audiovisivi da remoto indicati al comma precedente. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero presso la struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale egli è stato condotto.

Nella ipotesi in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 cpp, ai sensi del primo periodo del comma 4 bis dell'art. 558 cpp, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie

1.40) Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le parti si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con

il suo difensore in maniera riservata, senza alcuna interferenza.

1.41) Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, dovrà essere informato delle modalità di svolgimento dell'attività processuale, le quali dovranno essere specificate nell'avviso del giudice avente ad oggetto l'attività e potrà scegliere se partecipare alle udienze ed agli atti sopra indicati presso il tribunale, presso l'idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale è stato condotto il suo assistito ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto (si esclude la partecipazione presso il carcere, al fine di evitare l'ingresso di soggetti estranei all'interno della struttura penitenziaria, in conformità alla ratio dell'art. 83 comma 16 DL 18/20)

In caso di arresto o fermo, di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di interrogatorio di garanzia, la scelta dovrà essere operata entro 24 ore dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'atto, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.

In caso di diversa udienza, la scelta del difensore dovrà essere operata nel termine di 24 ore dalla ricezione dell'avviso del giudice con il quale egli è informato delle peculiari modalità di svolgimento dell'udienza, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, nei termini sopra indicati o in quelli specificati nell'avviso, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza; il COA e la camera penale raccomanderanno ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria.

Nel caso di partecipazione da remoto, il difensore dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), cui dovrà essere inviato il link per la partecipazione alla riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice provvederà alla nomina di difensore d'ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza o comunicherà immediatamente se intende partecipare da remoto, indicando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica cui dovrà essere comunicato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

Nei giudizi per direttissima, la polizia giudiziaria precedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, per consentire allo stesso di portarsi presso tale luogo, laddove nello stesso sia stata attivata saletta per il collegamento a distanza e il difensore opti, con dichiarazione che dovrà essere riportata nel verbale di arresto, per la comparizione nello stesso luogo.

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria (PEO), presso il quale dovranno essere trasmessi gli atti.

1.42) Il pubblico ministero comunicherà con congruo anticipo se parteciperà all'udienza presso l'aula del tribunale ovvero con collegamento a distanza; in tal caso, l'ufficio di procura comunicherà alla cancelleria del tribunale l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del PM togato, per la partecipazione alla udienza virtuale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) cui dovrà essere inviato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

1.43) Il fonico e l'interprete eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.

1.44) Il giudice darà atto a verbale delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-2019, nonché sulla base della abilitazione all'impiego del collegamento da remoto giusta nota DGSIA del 21 marzo 2020.

Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

1.45) Nei giudizi per convalida ed eventuale direttissima la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica PEO della Procura della Repubblica il decreto di presentazione e tutti gli atti acquisiti e necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (in risoluzione 200 DP).

La Procura della Repubblica, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento presso i seguenti indirizzi di posta elettronica del tribunale:

▶ per i procedimenti pendenti al dibattimento:

dibattimento.tribunale.barcellonapozodigotto@giustiziacert.it;

▶ per i procedimenti pendenti dinanzi al Gip/Gup:

cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it.

L'originale potrà essere depositato presso la cancelleria in momento successivo.

Nel decreto di presentazione saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà eventualmente attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.

Gli atti digitalizzati verranno inoltre inviati dalla Procura della Repubblica, via e-mail al difensore all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica della effettiva ricezione).

La cancelleria del Tribunale provvederà a formare fascicolo cartaceo, contenente gli atti trasmessi digitalmente, che dovrà essere presentato al giudice.

1.46) Presso la casa circondariale o presso la struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, l'ufficiale di P.G. verbalizzante dà atto:

▶ che il detenuto partecipa al procedimento a distanza con collegamento audiovisivo de remoto tra l'istituto penitenziario o la idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, presso la quale sia stata allestita la saletta per il collegamento a distanza ed il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tramite applicativo Teams, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto, giusta nota DGSIA citata;

▶ che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;

▶ che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

▶ che il difensore eventualmente presente è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei;

▶ che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte

All'esito, il verbale è sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficiale di P.G. e verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al Tribunale di Barcellona PG, agli indirizzi prima indicati ed inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

Nel caso in cui i colloqui tra il difensore presente in aula o collegato da remoto e l'assistito si svolgano per mezzo del telefono, dovrà darsi atto nel verbale di udienza di tale circostanza.

(trasmissione delle istanze e dei provvedimenti)

fino al 11/05/2020

1.47) Gli avvocati invieranno eventuali istanze in materia penale a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

▶ per i **procedimenti pendenti al dibattimento**:

dibattimento.tribunale.barcellonapoznodigotto@giustiziacert.it;

▶ per i **procedimenti pendenti dinanzi al Gip/Gup**:

cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapoznodigotto@giustiziacert.it

1.48) Le eventuali **istanze in materia cautelare** dovranno necessariamente indicare **nell'OGGETTO** la dicitura **“ISTANZA IN MATERIA CAUTELARE PENALE”** nonché il **numero del procedimento e il giudice competente**;

1.49) L'invio delle istanze ad un diverso indirizzo o con oggetto non corrispondente ai criteri sopra indicati determinerà la mancata rilevazione ad opera del personale di cancelleria e la mancata gestione dell'istanza.

1.50) Sempre **a mezzo PEC**, sarà **acquisito l'eventuale parere del pubblico ministero** che verrà inviato alla casella di posta elettronica certificata della Cancelleria richiedente;

1.51) E' **consentito ai magistrati l'invio telematico**, per posta elettronica, **dei provvedimenti in materia penale** (con esclusione delle sentenze e delle ordinanze applicative di misura cautelare), **previa sottoscrizione dell'originale e successiva scansione, in formato PDF**; in tali casi il documento **originale sarà depositato successivamente in cancelleria**;

1.52) nel caso di cui al punto precedente, il magistrato **contatterà telefonicamente il cancelliere o l'assistente giudiziario** di turno **comunicando l'invio telematico** del provvedimento; **il cancelliere o l'assistente curerà la ricezione del provvedimento, la stampa dello stesso ed il conseguente deposito**, con **attestazione** che trattasi di documento pervenuto a mezzo mail acquisito previo contatto telefonico con il magistrato; quindi provvederà alle incombenze di rito, comprese le eventuali comunicazioni o atti di esecuzione; successivamente, all'atto del **deposito dell'originale**, verrà **annotato sullo stesso l'avvenuta precedente trasmissione del medesimo in formato pdf a mezzo posta elettronica**; al documento originale verrà allegata la copia precedentemente inviata contenente l'attestazione del deposito operata dal personale di cancelleria;

1.53) ove il provvedimento sia inviato dal magistrato a **mezzo pec, detto documento costituirà, a tutti gli effetti, originale**.

2) attività degli ufficiali giudiziari

2.1) **i funzionari dell'UNEP**, anche conformemente alla Circolare del Ministero della Giustizia

del 12/03/2020, **fino al 11/05/2020**, sono **invitati a sospendere tutte le attività di notifica e tutte le attività di esecuzione** che non presentino oggettivo carattere di urgenza (per tali intendendosi quelle attività che presentino l'imminente scadenza di un termine decadenziale, tale che l'atto non potrebbe più essere validamente compiuto immediatamente dopo il 11/05/2020, nonché tutte quelle attività esecutive che implicino la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute);

2.2) eventuali controversie o dubbi attinenti le attività di cui al punto 2.1), ove relative a procedure esecutive in corso, saranno risolte dal giudice procedente;

2.3) con riferimento alle attività non differibili, il funzionario procedente avrà cura di impiegare strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti);

2.4) ove il Tribunale di Barcellona P.G. non fosse in grado di fornire il materiale sanitario di cui al punto c), il Sig. Dirigente Unep vorrà procedere all'acquisizione dello stesso, ove comunque reperibile in commercio, mediante la dotazione economica dell'Ufficio;

3) cancellerie e accesso del pubblico ai locali degli uffici giudiziari

Visto l'art. 83 commi 5 e 7 lett. a), b) e c) d.l. 18/2020

3.1) è disposta **la chiusura al pubblico, qualificato e non**, delle Cancellerie dell'Area civile e penale del Tribunale di Barcellona P.G. **fino al 11/05/2020**;

3.2) è disposta la costituzione di un presidio di personale delle **Cancellerie civili e penali** del Tribunale presso il front-office situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra;

3.3) l'erogazione **dei servizi da parte del servizio di front-office sarà disciplinato con appositi decreti organizzativi del Dirigente e dei Direttori Amministrativi**, garantendo l'espletamento **di tutti i servizi non sospesi e di quelli, comunque, urgenti**.

3.4) con analoghe modalità è disposta la costituzione di un presidio presso la Cancelleria **Fallimenti ed Esecuzioni Civili del Tribunale** presso la stanza n. 9 piano terra, unicamente per le urgenze, per le attività non sospese e per quelle attività non gestibili telematicamente.

3.5) in ogni caso l'accesso del pubblico, qualificato e non qualificato, quando consentito, è **attuato in maniera contingentata, tale da evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza**.

3.6) per tutte le altre cancellerie (area civile e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, Ufficio NEP) **l'accesso non sarà consentito per quei servizi che possono essere erogati telematicamente**;

3.7) per i servizi delle Cancellerie **l'accesso sarà consentito, previo appuntamento**, in relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematicamente e, in generale, nei casi di urgenza;

non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti quei servizi che possono essere forniti telematicamente;

3.8) **l'accesso ai locali** del Tribunale, della Sezione Distaccata di Lipari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari **sarà inibito al pubblico, anche qualificato**, salvo che: per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per gli Avvocati e le parti che debbano partecipare ad un'udienza; per avvocati e parti che debbano accedere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti precedenti;

3.9) nei casi di cui al punto 3.7) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non sia possibile realizzare presidi esterni alle stanze, **l'accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito esclusivamente una persona per volta** e sempre garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;

3.10) l'Ufficio NEP, consentirà l'accesso ai propri locali, per il deposito o il ritiro degli atti, limitatamente alle **attività urgenti e non differibili**, nonché, quanto alle ulteriori attività, previo appuntamento telefonico;

3.11) la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. consentirà l'accesso ai locali per il deposito o il ritiro degli atti e le attività di iscrizione a ruolo, limitatamente alle **attività urgenti e non differibili**, nonché, quanto alle ulteriori attività, previo appuntamento telefonico, onde evitare il sovraffollamento e garantire, per quanto possibile, l'accesso ai locali ad **una persona per volta** o, al massimo, a due persone per volta, sempre, comunque, garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;

3.12) l'Ufficio Nep e la Cancelleria del Giudice di Pace di Barcellona P.G. istituiranno, per quanto possibile, una **postazione front-office** per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, destinandovi il personale a rotazione; in ogni caso il personale addetto ai rapporti con il pubblico, per quanto possibile e nei limiti delle disponibilità, opererà munito di materiale sanitario di protezione, con particolare riferimento a guanti di lattice, nonché, ove reperibili, a mascherine di protezione individuale;

3.13) nei limiti delle possibilità, attesa l'eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici giudiziari del circondario garantiranno l'assistenza telefonica ad avvocati e procuratori.

4) sospensione dei termini

visto l'art. 83 c. 2, 8, 9, 10, 20 d.l. 18/20

4.1) Nel periodo compreso tra il 9/3/2020 ed il 11/05/2020 **è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;**

5) misure di igiene e profilassi

5.1) **i tirocinanti, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario**, fino al 30 giugno 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale; in tali casi l'attività formativa verrà realizzata mediante scambio telematico di atti e documenti, senza sospensione del tirocinio;

5.2) **i magistrati** sono invitati a non frequentare gli Uffici Giudiziari se non nei casi di necessità;

5.3) **il personale di cancelleria**, ove possibile, in quanto concretamente compatibile con la specifica attività svolta e con i sistemi telematici in uso, valuterà l'opportunità di elaborare concreti progetti di telelavoro secondo le direttive di cui alle linee guida del Capo del DOG del 19/03/2020;

5.4) **il personale di cancelleria**, ove impossibile, come di regola, lo svolgimento dell'attività lavorativa con le modalità del "lavoro agile", valuterà l'opportunità, in quanto compatibile con le residue attività degli Uffici, di accedere a forme di turnazione lavorativa;

5.5) il Dirigente ed i Direttori Amministrativi, a decorrere dal 1/05/2020, rivedranno i progetti di lavoro agile e le turnazioni in atto, in funzione della progressiva ripresa delle attività giurisdizionali come sopra elencate, onde garantire la presenza in Tribunale di un contingente di personale adeguato alla gestione delle udienze e delle ulteriori attività che richiedano la presenza fisica del personale.

5.6) **la segreteria e l'ufficio acquisti** vorranno proseguire le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a **liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali**), ad integrazione delle forniture già acquisite, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, dell'Ufficio Nep di Barcellona P.G.

5.7) i responsabili delle **imprese addette alle pulizie dei locali (Carpa Servizi Soc. Coop., per la Sezione Distaccata di Lipari, Coop Service F.M. Soc. Coop., per tutti gli altri uffici giudiziari)**, cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) **mediante disinfettanti a base di cloro o alcool**;

5.8) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, valuterà l'opportunità di dotare il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di **idonee mascherine** (preferibilmente FFP2 o FFP3) oltre che di **guanti**;

5.9) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, istruirà il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto al § 3;

5.10) allo scopo di ridurre i rischi di contagio **si raccomanda a tutti i frequentatori** degli uffici giudiziari del Circondario:

- **di evitare i contatti** (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti

o colleghi;

- di mantenere, per quanto possibile, una **distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.**;

- di **lavare frequentemente le mani** o fare uso di appositi **disinfettanti**;

- di **igienizzare le superfici** con cui si è più frequentemente a contatto;

- a protezione della salute altrui, **coprire bocca e naso** in caso di colpi di tosse o starnuti;

- di **evitare gli assembramenti** all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;

- di **evitare di stazionare nei corridoi**;

- il personale che dovesse manifestare sintomi para-influenzali ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;

5.11) confermandosi quanto disposto con decreto n. 22 del 30/3/2020, il **personale di cancelleria a diretto contatto con il pubblico** (in particolare il personale di udienza ed il personale all'ingresso degli uffici ed il personale dei front-office), nonché **i magistrati impegnati in udienza**, dovranno indossare **le mascherine in dotazione all'ufficio**; le mascherine dovranno essere indossate ininterrottamente per tutta la durata del servizio a contatto con il pubblico, e dovranno coprire adeguatamente naso e bocca;

5.12) La **Segreteria del Tribunale e le Segreterie degli altri Uffici Giudiziari**, **provvederanno alla custodia dei dispositivi di protezione individuale** ed alla somministrazione al personale in base alle effettive esigenze, avendo cura di evitare sprechi, tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili sul mercato;

5.13) il **Sindaco di Novara di Sicilia** vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, nonché al Sig. Prefetto di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 09/04/2020

il presidente
(Giovanni De Marco)


ART. 6***(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

ART. 7***(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)***

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

ART. 8***(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)***


1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

ART. 9***(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)***

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del



concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;



comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"."

ART. 34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

ART. 35

(Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

ART. 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine



iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

ART. 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

ART. 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

